



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 71 del 15/12/2017

**OGGETTO: DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE 2018 -
APPROVAZIONE**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quindici** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Assente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Assente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Assente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 9

Totale Assenti: n. 4

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»; in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 “*È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*”;

Visto l'art. 6 del DDL Legge di bilancio 2018 che ripropone per il 2018 il blocco della pressione fiscale locale già previsto per il 2017 dalla Legge n. 232/2016

Precisata la natura regolamentare della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe, per i singoli tributi sotto elencati;

1- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 16.02.2017 “DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2017 - APPROVAZIONE”

Ricordato che per l'anno 2017 , con la deliberazione sopracitata sono state definite le seguenti aliquote:

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	5,50 per mille
2)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di	8,00 per mille

	un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 10 della <i>Legge di Stabilità 2016</i>	
3)	Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)	9,00 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 1,40 per mille incremento Comune
4)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	10,60 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 3,00 per mille incremento Comune
5)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	9,00 per mille
6)	Aliquota per altri fabbricati	10,60 per mille
7)	Aliquota per terreni agricoli	9,00 per mille
8)	Aliquota per aree fabbricabili	9,00 per mille

Considerato che l'applicazione dell'aliquota di cui al punto 2 era intesa sia per i comodati registrati che per quelli non registrati;

Ritenuto di confermarle anche per l'anno 2018

2 – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto che con propria deliberazione n. 3 del 16.02.2017 sono state definite per l'anno 2017 le seguenti aliquote:

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:	1,00 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
Aliquota per altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 per mille

Richiamato il comma 14, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 108 che recita “ *Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-*

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018 le aliquote applicate nell'anno 2017 per le sole fattispecie imponibili così come disciplinate dal citato comma 14;

3 – TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I

Considerato che:

- con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- la competenza ad approvare le tariffe della TARI, nonché il regolamento che ne disciplina l'applicazione è di competenza del Consiglio Comunale e che le tariffe devono essere elaborate sulla base di un piano finanziario redatto dal gestore del servizio ed approvato da ATERSIR,
- allo stato attuale, il piano finanziario elaborato dal gestore non è ancora stato approvato da ATERSIR, pertanto l'Ente non è nelle condizioni di approvare le tariffe ed il regolamento;
- l'approvazione delle tariffe della TARI e del relativo regolamento verrà pertanto effettuata con successivi provvedimenti, sulla base del piano finanziario definitivamente approvato dall'organo competente (ATERSIR) e che le previsioni iscritte in bilancio sono state stimate sulla base di un piano finanziario provvisorio;

4 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Ricordato che:

- per l'anno 2017, con propria deliberazione n. n. 3 del 16.02.2017 è stata applicata l'aliquota dello 0,8 % del reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Busseto, con soglia di esenzione pari ad euro 11.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento;
- Per l'anno 2018 si propone la conferma dell'aliquota dell' 0,8% con la soglia di esenzione pari ad euro 11.000,00 del reddito imponibile;

Visto l'obbligo, ai fini dell'efficacia, di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge, delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Sentito l'intervento dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Stefano Capelli, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, rilevando che la manovra tributaria sostanzialmente non presenta cambiamenti rispetto allo scorso anno in quanto sono state mantenute le stesse aliquote;

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Carosino e Gambazza), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7 Consiglieri votanti e n. 9 Consiglieri presenti,

DELIBERA

A) con riferimento all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

1 – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

- di confermare per l'anno 2018, così come specificato in premessa, le seguenti aliquote:

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	5,50 per mille
2)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 10 della <i>Legge di Stabilità 2016 (contratto di comodato registrato)</i>	8,00 per mille
2.1)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado (autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della dichiarazione)	8,00 per mille
3)	Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)	9,00 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 1,40 per mille incremento Comune
4)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	10,60 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 3,00 per mille incremento Comune
5)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	9,00 per mille
6)	Aliquota per altri fabbricati	10,60 per mille
7)	Aliquota per terreni	9,00 per mille
8)	Aliquota per aree fabbricabili	9,00 per mille

2 –TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I.

- di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote:

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:	1,00 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
Aliquota per altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 per mille

- di confermare l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
- Di confermare, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, Regolamento IUC – componente TASI, la quota di imposta dovuta dall'occupante/utilizzatore dell'unità immobiliare, qualora diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, pari **al 10%** del totale;

3 – TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I.

Si rinvia l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe a seguito del piano finanziario definitivamente approvato dall'organo competente (ATERSIR);

B) con riferimento all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F.

- di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. allo 0,8%.
- di confermare ad euro 11.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale I.R.P.E.F.
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Carosino e Gambazza), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7 Consiglieri votanti e n. 9 Consiglieri presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 71 del 15/12/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 29/12/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE 2018 - APPROVAZIONE

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 12/12/2017

Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE 2018 - APPROVAZIONE

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, li 12/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 71

DEL 15/12/2017

**Oggetto: DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE 2018 -
APPROVAZIONE**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2017 al 13/01/2018

Busseto, li 29/12/2017

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA